

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione nel caso 989/2020/AMF sulla gestione da parte della Commissione europea di due denunce d'infrazione concernenti pratiche ittiche nei Paesi Bassi

Decisione

Caso 989/2020/AMF - Aperto(a) il 14/07/2020 - Decisione del 25/01/2021 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

Il caso riguardava la gestione da parte della Commissione europea di due denunce d'infrazione contro i Paesi Bassi relative all'impiego di impulsi elettrici da parte dei pescherecci con reti da traino. La preoccupazione principale del denunciante è che la pesca con l'impiego di impulsi elettrici rappresenta una minaccia sistemica per la sopravvivenza degli ecosistemi marini e delle comunità costiere che da essi dipendono.

La Commissione ha spiegato al denunciante i motivi per cui aveva ritenuto che non vi fossero violazioni della legislazione dell'UE e lo aveva informato della propria decisione di chiudere i casi.

La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nelle decisioni relative all'apertura di procedure d'infrazione contro gli Stati membri. Pur riconoscendo l'importanza della questione sollevata dal denunciante, la Mediatrice ha nondimeno ritenuto che le modalità con cui la Commissione aveva spiegato le proprie azioni nel caso in questione non si configurassero come cattiva amministrazione. Poiché la Commissione aveva giustificato anche il ritardo nel fornire talune spiegazioni al denunciante, la Mediatrice ha considerato che non ci fossero motivi tali da giustificare ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

Contesto della denuncia

1. Nell'ottobre 2017 il denunciante, un'organizzazione della società civile francese, ha



presentato una denuncia di infrazione alla Commissione europea contro i Paesi Bassi. La denuncia riguardava il numero di deroghe rilasciate dalle autorità olandesi per l'uso della corrente di impulso elettrico da parte dei pescherecci con sfogliare, che il denunciante ha ritenuto violare il regolamento 850/98 [1] (la "prima denuncia"). La principale preoccupazione del denunciante è che la pesca con le pulsazioni rappresenta una minaccia sistemica per la sopravvivenza degli ecosistemi marini e delle comunità costiere che ne dipendono.

2. Nel febbraio 2019 la Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di proporre l'avvio di una procedura formale di infrazione nei confronti dei Paesi Bassi. Ha inoltre informato il denunciante che spettava al collegio dei commissari adottare la decisione finale sulla questione [2].

3. Nel settembre 2019 il denunciante ha presentato una nuova denuncia di infrazione nei confronti dei Paesi Bassi (la "seconda denuncia"). Nella denuncia il denunciante ha sostenuto che il numero di deroghe concesse dalle autorità olandesi era superiore al massimo consentito dal nuovo regolamento (UE) 2019/1241 [3], che nel frattempo aveva sostituito il regolamento 850/98. La Commissione ha informato il denunciante che la sua seconda denuncia riguardava questioni sulle quali aveva già avviato un dialogo EU Pilot [4] al fine di chiedere informazioni pertinenti ai Paesi Bassi. La Commissione ha dichiarato che fornirà al denunciante un aggiornamento entro un termine indicativo di 20 settimane.

4. Il denunciante ha chiesto alla Commissione un aggiornamento sullo stato della sua seconda denuncia nel marzo 2020. La Commissione ha risposto che non era ancora in grado di fornire un aggiornamento preciso in quanto era ancora in fase di analisi delle informazioni complementari ricevute dai Paesi Bassi nel contesto del dialogo EU Pilot.

5. Insoddisfatto del trattamento da parte della Commissione delle sue denunce, il denunciante si è rivolto al Mediatore nel giugno 2020.

L'inchiesta

6. Il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione di:

- Informare il denunciante se ha deciso di avviare una procedura di infrazione in relazione alla sua prima denuncia;
- Fornire al denunciante un aggiornamento sullo stato della sua seconda denuncia.

7. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione e, successivamente, le osservazioni del denunciante sulla posizione della Commissione.

Argomenti presentati al Mediatore

8. Per quanto riguarda la sua prima denuncia, il denunciante ha ritenuto inaccettabile che, più di un anno dopo aver manifestato la sua intenzione di proporre l'avvio di una procedura formale di



infrazione nei confronti dei Paesi Bassi, la Commissione non avesse ancora avviato tale procedura di infrazione. Il denunciante ha inoltre ritenuto eccessivo il ritardo nell'affrontare la sua seconda denuncia.

9. La Commissione ha spiegato di aver dovuto riesaminare la prima denuncia del denunciante alla luce del nuovo regolamento (UE) 2019/1241, entrato in vigore nell'agosto 2019. Il nuovo regolamento stabilisce alcuni nuovi requisiti per gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni specifiche da applicare durante il periodo di transizione che porteranno al divieto di pesca con reti a strascico a impulsi elettrici in tutte le acque dell'UE.

10. Nel settembre 2019 la Commissione ha avviato un dialogo EU Pilot in cui ha chiesto ai Paesi Bassi di fornire informazioni sulle misure che avrebbe messo in atto per conformarsi al nuovo regolamento. Le questioni sollevate nella seconda denuncia del denunciante rientrano nell'ambito di applicazione del presente dialogo EU Pilot e il denunciante ne è stato informato (cfr. nota 4).

11. Nel luglio 2020 la Commissione ha concluso che i Paesi Bassi erano conformi ai requisiti giuridici del nuovo regolamento [5]. La Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi di presentare, entro la fine del 2020, relazioni dettagliate sui controlli effettuati sull'attuazione del regolamento (UE) 2019/1241. La Commissione ha informato il denunciante della sua intenzione di archiviare entrambe le denunce e le ha dato quattro settimane per presentare eventuali osservazioni [6].

12. Il denunciante ha presentato le sue osservazioni nell'agosto 2020. Secondo il denunciante, la Commissione sta interpretando erroneamente il regolamento 2019/1241 e i Paesi Bassi continuano a violare il diritto dell'UE [7]. Il denunciante ha aggiunto che i Paesi Bassi hanno contestato il regolamento 2019/1241 dinanzi ai tribunali europei [8].

Valutazione del Mediatore

13. La Commissione vigila sull'effettiva applicazione, attuazione e applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri [9]. Nel caso in cui uno Stato membro non adempia a un obbligo previsto dai trattati dell'UE, la Commissione, in quanto "custode dei trattati", ha la facoltà di avviare "procedure d'infrazione" volte a porre fine all'infrazione.

14. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se avviare o meno una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro [10].

15. La Mediatrice ha costantemente ritenuto che il suo ruolo in tali casi si **limita a verificare se la Commissione abbia agito diligentemente e nel rispetto dei principi di buona amministrazione**. Questo ruolo comprende la verifica se la Commissione abbia adeguatamente spiegato la sua posizione in merito alla denuncia di infrazione [11] e se al denunciante sia stata data la possibilità di formulare osservazioni sulla posizione della Commissione prima che la Commissione archivi un caso [12].



16. Nella lettera del febbraio 2019 la Commissione ha correttamente spiegato che spettava al collegio dei commissari adottare una decisione definitiva sulla proposta di avviare una procedura formale di infrazione nei confronti dei Paesi Bassi. Il Mediatore osserva che i negoziati per un nuovo regolamento in sostituzione del regolamento 850/98 sono iniziati lo stesso mese. Il nuovo regolamento 2019/1241 è entrato in vigore nell'agosto 2019.

17. Come spiegato in precedenza, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se avviare una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro. Il ruolo del Mediatore è quello di garantire che la Commissione abbia fornito una spiegazione completa e chiara al denunciante per quanto riguarda la posizione assunta dalla Commissione. Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia adeguatamente spiegato perché intende archiviare le due denunce di infrazione. Sebbene la Mediatrice riconosca l'importanza della questione sollevata dal denunciante, vale a dire la conservazione degli ecosistemi marini e delle comunità costiere, non spetta a lei prendere posizione sulla sostanza della spiegazione fornita. Il Mediatore osserva inoltre che, in questo caso, i giudici europei possono essere tenuti a pronunciarsi sul diritto dell'UE pertinente (cfr. nota 8).

18. Il Mediatore si rammarica del fatto che solo nel luglio 2020, dopo l'intervento del Mediatore, il denunciante abbia ricevuto spiegazioni in merito alla necessità di riesaminare la sua prima denuncia ai sensi del nuovo regolamento.

19. La Commissione ha informato il denunciante dello status del dialogo EU Pilot in relazione alla sua seconda denuncia. Anche se la Commissione non ha rispettato il termine indicativo di 20 settimane per fornire al denunciante un aggiornamento sullo stato del dialogo EU Pilot in corso (cfr. paragrafo 3), la Commissione ha spiegato che tale ritardo è dovuto alla necessità di analizzare le informazioni complementari ricevute dai Paesi Bassi.

20. La Commissione non ha ancora risposto alle osservazioni del denunciante alla lettera che informava della sua intenzione di archiviare le due denunce. Nella risposta al Mediatore, la Commissione ha spiegato che intendeva chiudere i casi a condizione che le autorità olandesi presentino, entro la fine del 2020, relazioni dettagliate sui controlli effettuati sull'attuazione delle misure adottate per conformarsi al regolamento (UE) 2019/1241. Il Mediatore si aspetta che la Commissione informi il denunciante delle sue conclusioni dopo aver analizzato tali relazioni. Analogamente, il Mediatore confida che il denunciante riceverà una risposta alle sue osservazioni prima che la Commissione decida di archiviare i casi.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda il contenuto delle risposte fornite al denunciante. La Commissione ha spiegato i motivi del ritardo nel fornire alcune spiegazioni al denunciante, pertanto non sono giustificate ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.



Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione .

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 25.1.2021

[1] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1, Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (non più in vigore). Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01998R0850-20140101> [Link].

[2] Cfr. punto 9 dell'allegato della comunicazione della Commissione — Diritto dell'UE: Migliori risultati attraverso una migliore applicazione, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0119%2801%29> [Link]

[3] GU L 198 del 25.7.2019, pagg. 105-201, regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, concernente la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1241> [Link]

[4] Nel settembre 2019, con riferimento EUP(2019)9494. EU Pilot è un dialogo informale tra la Commissione e uno Stato membro su questioni relative alla potenziale inosservanza del diritto dell'UE. Lo scopo di "EU Pilot" è quello di porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE in una fase precoce, evitando così la necessità di avviare una procedura formale di infrazione.

[5] Secondo la Commissione, " *il numero totale di autorizzazioni di pesca rilasciate dai Paesi Bassi che consentono l'uso dell'impulso è limitato a 22 e non sono state rilasciate nuove autorizzazioni [...] le autorità olandesi hanno adottato le misure necessarie per garantire che in qualsiasi momento non più di 15 navi autorizzate possano operare simultaneamente con l'impulso [...] Secondo i servizi della Commissione, tale sistema dovrebbe garantire il rispetto dei requisiti di legge, compreso il limite del 5 % della flotta a strascico che può utilizzare l'impulso elettrico per la pesca, di cui all'allegato V, parte D, del regolamento sulle misure tecniche 2019/1241*"

[6] Conformemente al punto 10 dell'allegato della comunicazione della Commissione — Diritto dell'UE: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione (cfr. nota 2).

[7] Secondo il denunciante, il regolamento (UE) 2019/1241 non fa riferimento a un numero



massimo di navi che sarebbero autorizzate a operare simultaneamente, ma al numero totale di navi che dovrebbero essere autorizzate a utilizzare l'impulso. Il denunciante ha pubblicato uno studio in cui indica che nel 2019 almeno 27 pescherecci olandesi hanno ammesso l'uso della corrente a impulsi elettrici. Disponibile all'indirizzo:

<https://www.bloomassociation.org/wp-content/uploads/2020/09/au--adela--illegal.pdf> [Link]

[8] V. ricorso proposto il 4 ottobre 2019 — *Regno dei Paesi Bassi/Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo* (causa C-733/19), disponibile qui:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221628&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=asc>
[Link]

[9] Articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[10] Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1989, *Star Fruit/Commissione*, C-247/87, punto 11, disponibile all'indirizzo:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e4c3d14b-516a-43a2-bc26-4fdc28336562.0002.06/DOC_1&format=HTML
[Link]

[11] Conformemente al punto 7 dell'allegato della comunicazione della Commissione — Diritto dell'UE: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione (cfr. nota 2).

[12] Conformemente al punto 10 dell'allegato della comunicazione della Commissione — Diritto dell'UE: Risultati migliori attraverso una migliore applicazione (cfr. nota 2) v